



Prot. n. vedasi segnatura

Volterra, 14/09/2023

Al personale docente e ata
p.c. al DSGA

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA

Al fine di dare adeguata informazione al personale neo arrivato nell'Istituto vengono ribadite le linee essenziali della normativa vigente in merito agli obblighi di vigilanza sui minori da parte di tutto il personale della Scuola.

È doveroso evidenziare che anche sul personale ATA, come sul personale docente, ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni (*culpa in vigilando*). La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*

Si ricorda che le norme relative alla vigilanza ed alla responsabilità sui minori sono contemplate nell' art. 2047 e nell'art. 2048 del codice civile e nel Testo Unico 297/94.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

L'art. 2048 del codice civile prevede una eventuale responsabilità a carico dei docenti basata su una colpa presunta, *“culpa in vigilando”*, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova può essere dimostrata dal fatto *“positivo”* di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo. *“I precettori non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in positivo di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997).”*

Pertanto l'obbligo di sorveglianza dei docenti si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione. In esso rientrano tutti i momenti della vita scolastica: attività didattiche frontali, interventi integrativi, intervallo, assistenza mensa e interscuola, **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**, affidamento di gruppi anche di classi diverse per attività o vigilanza, spostamento nei locali della scuola e nel cortile, **uscita degli alunni al termine delle lezioni**, visite guidate e viaggi di istruzione. Anche l'Ipotesi del CCNL 2019-2021, seppur in attesa di essere



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA

Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE:UFXC4G



confermata, ribadisce (art. 44, comma 7) la necessaria vigilanza anche al termine delle lezioni compresa l'uscita degli alunni fra gli obblighi in capo al personale docente.

Il docente comunque non deve allontanarsi dalla classe per recarsi in un'altra, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante dell'ora successiva.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Anche nel caso del termine dell'orario di servizio, la vigilanza si deve prolungare il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere di predisporre la sorveglianza. Per un eccezionale allontanamento dell'insegnante dall'aula, la sorveglianza degli alunni deve essere affidata al personale ATA.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. 61 della legge 11/7/80, n. 312, ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione inconnessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni" (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009).

Nel caso in cui un dipendente sia assente giustificato, la sua assenza deve essere comunicata alla Scuola all'inizio della giornata, anche se il suo orario di servizio è articolato a partire dalla seconda ora oppure è pomeridiano, al fine di dare il tempo alla Scuola di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA

Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE:UFXC4G



Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Nel caso di cambio con docente uscente, libero da impegno successivo, questi attenderà l'arrivo del docente subentrante, prima di lasciare la classe.

Nel caso in cui un docente non rispetti con precisione l'orario di servizio, sarà tenuto in debito conto il tempo del ritardo e gli sarà chiesto il recupero con le modalità previste dalla contrattazione di istituto.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Dopo l'inizio delle lezioni è proibito agli alunni circolare al di fuori della propria classe se non per compiti specifici e per motivi rilevanti. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si ribadisce che la vigilanza deve essere effettuata dal docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria e si coglie l'occasione per precisare che i docenti impegnati in supplenze, durante la ricreazione, sono equiparati per la vigilanza ai colleghi delle classi ove stanno temporaneamente prestando servizio.

La ricreazione si svolge, di norma, nell'aula o in cortile/piazzale sotto la sorveglianza del docente. Qualora l'intervallo si svolga all'aperto in luoghi non adeguatamente delimitati, i docenti avranno particolare attenzione a tenere alunni/studenti il più radunati possibile.

Tali spazi consentono la vigilanza su tutti evitando che gli alunni vengano a trovarsi in zone del cortile o della scuola non sottoposte alla diretta sorveglianza dell'insegnante.

Gli alunni non devono essere allontanati dalla classe per ragioni disciplinari, o per qualsiasi altra motivazione, in quanto ciò comporta l'impossibilità di vigilare sulla loro incolumità; di tale provvedimento è in ogni caso responsabile il singolo docente che lo adotta; eventuali problemi vanno segnalati al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori tramite il personale di sorveglianza ai piani.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in classe o di sorveglianza, i docenti non possono fare uso del telefono, né personale né della scuola, salvo casi eccezionali per i quali sono stati previamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.



ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA

Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE:UFXC4G



Solo in casi di eccezionalità e di estrema urgenza, i docenti possono allontanarsi dalla classe, affidandola ad un collaboratore scolastico, per ricevere o effettuare una chiamata, anche con il proprio dispositivo personale. L'utilizzo del telefono della scuola, come quello della fotocopiatrice, deve essere strettamente legato alle attività professionali, e deve avvenire fuori dal proprio orario di servizio.

Anche per il personale ATA impegnato in attività di sorveglianza sui minori, vige il divieto di utilizzare il telefono cellulare, in quanto fonte di distrazione.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Benedetta Moreschini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate